

	REPERTORIO N. 50.593 ----- RACCOLTA N. 27.079	
	VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTI. -----	
	----- REPUBBLICA ITALIANA -----	
	L'anno duemilaventi (2020), il giorno diciotto (18) del mese	
	di novembre in Cagliari, Via D.A. Azuni n.c.2, nel mio studio,	
	alle ore sedici e minuti trenta (16.30). -----	
	Davanti a me dottor Gianni Cherchi, Notaio in Cagliari,	
	iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Caglia-	
	ri, Lanusei e Oristano, -----	
	----- sono presenti i signori: -----	Registrato a Cagliari il 18/11/2020 al n. 19907 Serie 1T
	- PICCIAU IVO , nato a Cagliari il 9 settembre 1959, residente	
	e domiciliato a Sestu, Via Giulio Cesare n. 59, codice fiscale	
	PCC VIO 59P09 B354C; -----	
	- SPANO ANGELA ANTONIA , nata a Taranto il 12 ottobre 1942, re-	
	sidente e domiciliata a Selargius, Piazza Matteo Maria Boiardo	
	n. 34, codice fiscale SPN NLN 42R52 L049N; -----	
	- MANNA OLGA , nata a Latina l'8 novembre 1954, residente e do-	
	miliata a Cagliari, Via Verdi n. 9, codice fiscale MNN LGO	
	54S48 E472M; -----	
	- CAREDDA ROSANNA , nata a Cagliari il 10 marzo 1962, residente	
	e domiciliata a Elmas, Via San Sebastiano n. 14, codice fisca-	
	le CRD RNN 62C50 B354Z; -----	
	- ARGIOLAS CRISTINA , nata a Iglesias il 17 settembre 1965, re-	
	sidente e domiciliata a Pula, Via Spano n. 10, codice fiscale	
	RGL CST 65P57 E281J; -----	

	che intervengono il primo nella sua qualità di Presidente del	
	Consiglio Direttivo e legale rappresentante, le altre in qua-	
	lità di Consiglieri del Consiglio direttivo della associazione	
	di volontariato denominata:- "ASSOCIAZIONE SARDA MALATI	
	REUMATICI" , con sede legale attualmente in Cagliari, Via	
	Bacelli n. 7, codice fiscale 92113150921, associazione con	
	personalità giuridica di diritto privato iscritta al n. 160	
	del Registro delle persone giuridiche della Regione Autonoma	
	della Sardegna e al n. 1077 del Registro Generale del Volonta-	
	riato della medesima Regione Autonoma. -----	
	della cui identità personale io Notaio sono certo. -----	
	Il Presidente, previo richiamo sulla responsabilità penale cui	
	può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la	
	propria personale ed esclusiva responsabilità, dichiara: -----	
	a) - che il Consiglio direttivo dell'Associazione a seguito	
	della riunione tenutasi il 27 ottobre 2020 è attualmente co-	
	stituito dal medesimo signor Picciau Ivo, (Presidente), e dal-	
	le comparenti signore Angela Antonia Spano (Vicepresidente),	
	Olga Manna (Segretaria), Rosanna Careda (Tesoriera) e Cristi-	
	na Argiolas (Consigliera); -----	
	b) - che l'Assemblea degli associati, nella riunione tenutasi	
	in data 27 ottobre 2020 ha deliberato, al fine di adeguarne la	
	formulazione alla disciplina dettata dal decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 117 e succ., di adottare un nuovo testo di Sta-	
	tuto sociale, variando la propria denominazione da "Associa-	

	zione Sarda Malati Reumatici (in sigla ASMAR) a "Associazione	
	Malattie Autoimmuni e Reumatiche - ODV", o, con denominazione	
	abbreviata "ASMAR - ODV". -----	
	Il Presidente mi presenta due documenti contenenti, come di-	
	chiara, copia del verbale della suddetta Assemblea degli asso-	
	ciati e il testo dello Statuto aggiornato con le modifiche de-	
	liberate e i comparenti mi richiedono di depositare, nell'in-	
	teresse proprio e, per mezzo del legale rappresentante,	
	dell'Associazione al fine di dare attuazione a quanto sopra, i	
	documenti medesimi nei miei atti notarili. -----	
	Aderendo a tale richiesta io Notaio ricevo i detti documenti	
	che consistono rispettivamente di un foglio formato "A4" "di	
	cui sono scritte con uso di mezzi elettronici due pagine (il	
	verbale di assemblea in data 27 ottobre 2020) e di tre fogli	
	formato A3 di cui sono scritte con uso di mezzi elettronici	
	dieci pagine (lo Statuto). -----	
	I documenti non presentano postille, abrasioni, correzioni o	
	altri vizi visibili e, previa sottoscrizione dei comparenti e	
	di me Notaio, vengono allegati sotto le lettere "A" e "B" al	
	presente atto, con il quale saranno sottoposti alle formalità	
	di registrazione. -----	
	Nelle more dell'istituzione del Runts (Registro Unico Naziona-	
	le del Terzo Settore), ai fini del mantenimento della persona-	
	lità giuridica, il Presidente dichiara che dal bilancio (rela-	
	tivo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019) approvato	

	dall'assemblea degli associati in data 27 ottobre 2020, emerge	
	un patrimonio netto dell'associazione pari a euro 19.921,14, e	
	che si riserva di depositare entro i termini e nelle forme di	
	legge gli atti e documenti anche contabili eventualmente ne-	
	cessari ai fini di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e succ.	
	I componenti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui	
	agli articoli 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e 26 del D.	
	Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 trattandosi di "atto connesso allo	
	svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontaria-	
	to". -----	
	Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura degli alle-	
	gati di cui dichiarano avere piena conoscenza. -----	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto,	
	scritto con uso di mezzi elettronici da persona di mia fidu-	
	cia, sotto la mia personale direzione, ed in piccola parte di	
	mia mano su cinque pagine di due fogli, e l'ho quindi letto	
	alle parti che, a mia interpellanza, lo approvano e conferma-	
	no, dichiarandolo conforme alla loro volontà, e con me lo sot-	
	toscrivono, unitamente agli allegati "A" e "B", qui in calce	
	ed in margine dell'altro foglio, alle ore diciassette e minuti	
	dieci. -----	
	IVO PICCIAU -----	
	ANGELA ANTONIA SPANO -----	
	OLGA MANNA -----	
	ROSANNA CAREDDA -----	

**ASSOCIAZIONE MALATTIE AUTOIMMUNI e REUMATICHE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017, un'organizzazione di volontariato denominata **“Associazione Malattie Autoimmuni e Reumatiche - ODV”**, anche **“ASMAR - ODV”** con sede legale nel Comune di Cagliari, attualmente nella via Guido Baccelli 7, più avanti detta Associazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata agli enti gestori dei pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo, finalità, attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie autoimmuni e reumatiche.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza attività di interesse generale in via principale nei seguenti ambiti, in relazione a:

Interventi e servizi sociali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 117/17:

- assistenza ai malati autoimmuni e reumatici e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della/e relative terapia/e di carattere curativo e/o riabilitativo.

Interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 117/17:

- prestazioni di specialisti (reumatologi, immunologi, dermatologi, fisiatri, ortopedici, ecc.) sulla/e terapia/e e follow up delle varie patologie autoimmuni e reumatiche.

Prestazioni socio sanitarie, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 117/17;

Attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 117/17:

- divulgazione della conoscenza scientifica, farmacologica e non farmacologica relativa alla diagnosi, trattamento e riabilitazione delle malattie autoimmuni e reumatiche, rivolta sia alla classe medica e agli operatori sanitari, sia alla popolazione in generale;
- organizzazione di iniziative di divulgazione sulle malattie autoimmuni e reumatiche.

Attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/17:

- realizzazione di attività di aggregazione sociale atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi, insorgenza e trattamento delle varie patologie autoimmuni e reumatiche;
- realizzazione e pubblicazione di materiale editoriale per informare gli associati di ASMAR ODV e le loro famiglie sulla conoscenza delle patologie autoimmuni e reumatiche e l'accesso ai loro diritti.

Attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 117/17:

- promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza di condurre una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti.

Sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotto, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera u) del D.Lgs. 117/17:

- servizi a supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulle malattie autoimmuni e reumatiche.

Promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera w) del D.Lgs. 117/17:

- sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti affetti da patologie autoimmuni e reumatiche;
- promozione dei rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di ASMAR ODV, come ad esempio le unità nazionali e territoriali delle società scientifiche;
- raccolta dei dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione delle patologie autoimmuni e reumatiche;
- promozione della conoscenza delle malattie autoimmuni e reumatiche attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;
- promozione e divulgazione dei diritti sanciti dalle normative nazionali e regionali relativi alle malattie reumatiche e autoimmuni.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

Articolo 3

Ammissione e numero degli associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 117/17 il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o almeno a tre organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'Associazione.

Articolo 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Esprimere il proprio voto in assemblea
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri soci, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza per morosità o esclusione.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che potrà presentare le proprie contro deduzioni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi - ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo professionali - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se l'Associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l'Associazione al momento dell'Assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione dovrà essere, altresì, pubblicata sul sito dell'Associazione ed esposta nella sede legale dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e sulla loro esclusione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 10 l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica in ogni caso l'articolo 8, comma 2 del D Lgs 117/17.

Articolo 13

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, da attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 14

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il Bilancio annuale di esercizio secondo i modelli ministeriali approvati sulla base della dimensione dell'Associazione.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Articolo 15

Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 100.000,00 (centomila/00) euro.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione, comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano, superino 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.

Articolo 16

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. N. 117/2017 e succ.

Articolo 18

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, e in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to: IVO PICCIAU
ANGELA ANTONIA SPANO
OLGA MANNA
ROSANNA CAREDDA
CRISTINA ARGOLAS
GIANNI CHERCHI Notaio

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI

Certifico io sottoscritto dottor Gianni Cherchi, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale atto redatto su supporto cartaceo, da me Notaio ricevuto il 18 novembre 2020 (Repertorio N. 50.593, Raccolta N- 27.079), registrato a Cagliari il 18 novembre 2020 al n. 19.907 Serie 1T, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge.

Cagliari, addì diciotto novembre duemilaventi (18/11/2020)

GIANNI CHERCHI Notaio